

COMITATO REGIONALE DEL LAZIO  
CON SEGRETERIA REGIONALE

ISTRUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DEL LAZIO 30.6.1958

ADD. 30.6.1958- NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO - VIA GIUSEPPE PASCALOTTI, 111  
 PIANO DEL SEGRETERIO REGIONALE DEL LAZIO

STOJACE	Presidente	FRANCESCO	Assessore	Assessore
DELLINI	Vice Presidente	GIULIO	Assessore	Assessore
AVIGNONE	Assessore	GIULIO	Assessore	Assessore
FRANCESCO	Assessore	GIULIO	Assessore	Assessore
FRANCESCO	Assessore	GIULIO	Assessore	Assessore
FRANCESCO	Assessore	GIULIO	Assessore	Assessore
FRANCESCO	Assessore	GIULIO	Assessore	Assessore

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

OGGETTO: CARGANO

DELIBERAZIONE - 641-

OGGETTO:

Attribuzione al Prefetto a competenza dell'art. 10 del Regolamento del 14.12.1957 (n. 267) relativamente all'impiego di cui all'art. 13 del comma 1° del n. 641 del 2.11.1958 (n. 264) denominato "Pia-Terrenale della Guardia Armata". C'è da notare che l'art. 13 del regolamento suddetto prescrive che l'incarico deve essere conferito al P.P.



641 30 LUG. 2004

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ariccia: Soc. Serint Srl - Realizzazione edificio produttivo, in località Pian Savelli, in variante al P.R.G.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

### PREMESSO



**Che** la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

**Che** ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

**Che** il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

**Che** il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

**Che**, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

**Che** l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.7.2002, avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26.9.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

**Che** con nota prot. 637/03 del 03.3.2003 la Provincia di Roma ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per gli interventi in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi medesimi.

**Che** l'area, identificata al catasto al Foglio n. 7 particelle 5, 16, 17 di superficie complessiva pari a mq 10.500, è attualmente destinata a parte Zona D1 - zona artigianale industriale e parte Zona E Sottozona E2 Agricola normale, e che occorre variare la destinazione urbanistica a zona D sottozona D1- Soc. Serint, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

**Che** il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 55431 del 18.04.03 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

**Che** la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 08.05.03 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti e fosse approvato il piano particolareggiato della zona industriale interessata dal progetto.

*AS*

641 30 LUG. 2004 6

**Che** il Comune di Ariccia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16.6.2003 ha adottato la variante al PRG per la ridefinizione del suddetto P.P. con lo scopo di reperire le aree da destinare a servizi.

**Che** nell'ambito della medesima sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

**Che** il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.6.2003 con nota prot. n. 79502.

**Che** nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

### PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi dell'08.5.2003.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.35019/2003 del 12.3.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/133876 fasc. 3673 del 08.9.2003.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di vincoli ambientali sull'area interessata.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di gravami di uso civico.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 08.5.2003.
- Del parere favorevole di massima con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot.571 del 28.05.04 .

Dell'allegato schema di Accordo di Programma

### VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Documentazione fotografica
3. Tav. 01 datata 30.5.2002 contenente planimetrie, stralcio PTP, stralcio PRG vigente e variante, planimetrie ante e post operam, piante, prospetti e sezioni

### CONSIDERATO

**Che** l'intervento comporta incremento occupazionale.


**Che** pertanto nulla osta alla conclusione dell'accordo.

### RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto.

### VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;



69

641 30 LUG. 2004


*Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali*

**DELIBERA**

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane"- Comune di Ariccia - Soc. Serint Srl - Realizzazione edificio produttivo, in località Pian Savelli, in variante al P.R.G.


IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2 AGO. 2004





REGIONE LAZIO

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ariccia: Soc. Serint Srl – Realizzazione edificio produttivo, in località Pian Savelli, in variante al P.R.G.

**PREMESSO**

**Che** la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

**Che** ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

**Che** il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

**Che** il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

**Che**, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

**Che** l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.7.2002, avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26.9.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

**Che** con nota prot. 637/03 del 03.3.2003 la Provincia di Roma ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per gli interventi in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi medesimi.

**Che** l'area, identificata al catasto al Foglio n. 7 particelle 5, 16, 17 di superficie complessiva pari a mq 10.500, è attualmente destinata a parte Zona D1 - zona artigianale industriale e parte Zona E Sottozona E2 Agricola normale, e che occorre variare la destinazione urbanistica a zona D sottozona D1- Soc. Serint, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

**Che** il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 55431 del 18.04.03 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

**Che** la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 08.05.03 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti e fosse approvato il piano particolareggiato della zona industriale interessata dal progetto.

**Che** il Comune di Ariccia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16.6.2003 ha adottato la variante al PRG per la ridefinizione del suddetto P.P. con lo scopo di reperire le aree da destinare a servizi.

**Che** nell'ambito della medesima sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

**Che** il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.6.2003 con nota prot. n. 79502.

**Che** nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

### **PRESO ATTO**

- Del verbale della Conferenza di servizi dell'08.5.2003.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.35019/2003 del 12.3.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/133876 fasc. 3673 del 08.9.2003.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di vincoli ambientali sull'area interessata.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di gravami di uso civico.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 08.5.2003.
- Del parere favorevole di massima con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot.571 del 28.05.04.

### **CONSIDERATO**

**Che** nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace ed il Comune di Ariccia rappresentato dal Sindaco p.t. Vittorioso Frappelli, convengono quanto segue:

### **ART. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

1. Relazione tecnica
2. Documentazione fotografica
3. Tav. 01 datata 30.5.2002 contenente planimetrie, stralcio PTP, stralcio PRG vigente e variante, planimetrie ante e post operam, piante, prospetti e sezioni

## ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ariccia limitatamente alle aree interessate dagli interventi:

**da "Zona D1 - zona artigianale industriale" e da "Zona E Sottozona E2 Agricola normale"  
a "zona D sottozona D1- Soc. Serint,  
con gli indici e i parametri desumibili dal progetto"**

## ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

### **Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico**

1. Siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Relazione Geologica, a firma dei Dott. Geol. Giuseppe Sappa e Grazia Varacalli, allegata al progetto (Cap 2.6 Conclusioni, Pag. 13);
2. In fase preliminare alla realizzazione degli interventi si proceda alla esecuzione di indagini geognostiche, al di sotto di ogni singola opera d'arte. Tali indagini dovranno essere finalizzate alla verifica, per ogni nuova costruzione, delle caratteristiche lito-stratigrafiche, dei parametri geomeccanici dei terreni e all'accertamento dell'esatta posizione ed escursione del livello piezometrico, in modo da poter individuare la profondità alla quale posizionare il tipo di fondazione più idoneo. I risultati delle indagini e delle prove geotecniche dovranno essere utilizzati, inoltre, per il dimensionamento delle necessarie opere di sostegno, provvisorie e definitive, dei piani interrati;
3. Il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista litologico e geotecnico. Dovranno essere completamente asportate le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto;
4. I piani di interrati degli edifici dovranno essere posizionati a non meno di 1,50 metri di fianco dalla quota di massima escursione della falda idrica;
5. Il materiale terroso o lapideo proveniente da scavi dovrà essere sistemato sul posto, mentre quello in esubero dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
6. Siano adottate opere di sostegno provvisionali, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt 1,5 dal piano campagna;
7. Sia realizzato un adeguato sistema per lo smaltimento e il buon drenaggio delle acque meteoriche, opportunamente dimensionato secondo le superfici impermeabili da realizzare, tenendo conto delle condizioni pluviometriche del luogo;
8. Le acque provenienti dalle sedi stradali e dalle superfici impermeabilizzate devono essere opportunamente raccolte e convogliate verso i sistemi idraulici già presenti nel territorio, al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale ed eventuali impaludamenti sia nell'area di interessa che a valle della stessa;
9. Qualora si evidenziassero durante l'esecuzione delle opere progettuali situazioni non previste si rivaluti l'insieme con il supporto del geologo;
10. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde acquifere;
11. Siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Relazione Vegetazionale, a firma del Dott. Agr. L. Marcolini, allegata al progetto, (Cap. 3.6 Analisi impatti e Cap. 3.7 Interventi mitigazione, Pag. 22-23);
12. Nelle sistemazioni a verde di arredo siano utilizzate essenze arboree autoctone, compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico della zona;

13. Tutte le scarpate e le superfici nude formatesi a seguito dei lavori siano opportunamente profilate, sistemate ed inerbite mediante semina di specie erbacee adatte alla specifica zona fitoclimatica;
14. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni.

**Azienda U.S.L. RM H - Distretto H2 - Servizio Igiene Pubblica**

15. Siano rispettate le seguenti normative e conseguenti adempimenti:

- D.Lgs. 152/99 e s.m.i. in tema di smaltimento delle acque reflue;
- Garantire l'approvvigionamento idrico di acqua destinata al consumo umano;
- Verificare la compatibilità sulle falde acquifere e sulle acque superficiali;
- L. 13/89 e D.M. 236/89 in tema di superamento delle barriere architettoniche;
- L. 447/95 in tema di inquinamento acustico se previsto;
- Rispettato il D.P.R. 380/01 e Regolamento d'Igiene, il DM 05.07.1975, T.U.LL.SS. 1265/34, il regolamento d'igiene del Comune di Ariccia;
- D.P.R. 203/88 norma in materia di qualità dell'aria se prevista;
- D.P.R. 303/56 e s.m.i. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La legislazione e le normative specifiche delle attività che si intendono porre in essere.

**ART. 4**

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

**ART. 5**

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Ariccia – o suo delegato -- che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

**ART. 6**

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Ariccia entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Ariccia: Il Sindaco

Roma li

